

**PICENO CONSIND – CONSORZIO PER LA
INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO,
DELL'ASO E DEL TESINO**

Realizzazione di una rete di connessione telematica wireless a larga banda tra la sede del Consind e Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, detta
“Wireless in Comune 2”

CAPITOLATO D'ONERI

Premessa

Nella regione Marche e soprattutto nella provincia di Ascoli/Fermo emerge una rilevante disomogeneità territoriale rispetto alla penetrazione delle dotazioni tecnologiche; anche considerando le sole dotazioni di base, infatti, risulta evidente lo svantaggio dei piccoli comuni. Infatti la maggior parte dei comuni ha informatizzato le funzioni di base, ma le applicazioni avanzate sono utilizzate solo in quelli di maggior dimensione. Per le applicazioni più innovative, la percentuale di adozione è correlata alla dimensione dell'ente. I piccoli comuni appaiono più in ritardo e meno propensi al cambiamento, disponendo di minori risorse tecnologiche, finanziarie e umane.

Obiettivo generale del progetto *"Wireless in Comune 2"* - naturale continuazione del progetto *"Wireless in Comune 1"* - è quello di creare i presupposti infrastrutturali necessari per il rinnovamento tecnologico dei Comuni della Valle del Tronto realizzando la connessione a larga banda di 16 Municipi della provincia di Ascoli con le sedi della CONSIND, della Provincia di Ascoli e della Comunità Montana del Tronto.

Il progetto *"Wireless in Comune 1"*, già realizzato, ha consentito di connettere le sole sedi della CONSIND, della Provincia e della Comunità Montana tra loro, il progetto **"Wireless in comune 2"** intende estendere questa rete alle sedi dei seguenti municipi:

- 1.Acquasanta Terme
- 2.Appignano del Tronto
- 3.Arquata del Tronto
- 4.Castignano
- 5.Castorano
- 6.Colli del Tronto
- 7.Cossignano
- 8.Maltignano
- 9.Massignano
- 10.Monsampolo del Tronto
- 11.Montalto delle Marche
- 12.Montegallo
- 13.Palmiano
- 14.Ripatransone
- 15.Roccafluvione
- 16.Venarotta

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1.L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, gli impianti, le configurazioni, i servizi di assistenza e manutenzione, i canoni e le forniture necessarie per la realizzazione e l'esercizio, per un periodo di almeno 24 mesi, di una rete di trasmissione dati wireless, in tecnologia Hiperlan detta "Wireless in Comune 2". Tale rete è finalizzata all'erogazione di un servizio di connessione a larga banda tra i comuni della provincia di Ascoli Piceno che aderiscono al progetto. Gli Enti coinvolti, le opere, i materiali, le prestazioni e i siti di installazione sono descritti nella documentazione di progetto.

2.Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'onori, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e i relativi allegati.

3.Lo spazio libero sulle opere di supporto degli impianti radio realizzati (pali, tralicci, staffe e armadi di commutazione) che rientrano nella disponibilità dell'Ente Appaltante viene ceduto in concessione all'Appaltatore per tutto il periodo di affidamento contrattuale di assistenza e manutenzione della rete. L'Appaltatore ne potrà disporre nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, nonché delle norme contenute nelle direttive del Ministero delle Comunicazioni e dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni.

4.Le opere di sostegno nei punti di terminazione di rete sono collocate sugli edifici comunali, nei punti di rilancio non collocati su edifici comunali, è consentito installare gli impianti su strutture di terzi ai quali saranno dovuti di norma oneri di ospitalità. Qualora l'Appaltatore lo ritenga opportuno è consentito realizzare ex-novo infrastrutture di sostegno. In tal caso tutti gli oneri di progettazione, la produzione della documentazione per il rilascio dei permessi, i lavori, le prestazioni, le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto sono a carico dell'Appaltatore. Tutte le infrastrutture realizzate ex-novo sono di proprietà dell'Ente Appaltante. In ogni caso gli affitti, i canoni e qualsiasi altro onere di ospitalità nel periodo di manutenzione/concessione sono a carico dell'Appaltatore.

5.Le caratteristiche tecniche minime delle forniture e della posa in opera sono quelle descritte nella documentazione di progetto.

6.L'oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura poiché l'importo di questa categoria è prevalente rispetto a quello per lavori e a quello per servizi.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA, ammonta ad € 119.293,84 (centodiciannovemiladuecentonovantatre/84) comprensivi degli oneri per

L'attuazione dei piani di sicurezza.

Tale importo è così ripartito:

Importo a base di gara	Oneri per la sicurezza	Totale
114.825,84 (di cui € 93.052,75 per forniture ed € 21.773,09 per posa in opera)	4.468,00	119.293,84

con Iva inclusa totalizza : 143.152,61

L'importo contrattuale è la risultanza del ribasso offerto dall'aggiudicatario, applicato all'importo a base di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza.

Art. 3 – Soggetti ammessi a gara

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella del presente appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06;
- di aver conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato pari ad un importo di almeno € 250.000,00 (in caso di ATI il presente requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in misura pari ad almeno il 50% e dalle mandanti per la restante parte, con un minimo ciascuna del 10%);
- di aver realizzato, nell'ultimo triennio, per conto di enti pubblici o privati, reti wireless o gestione di impianti wireless, per un importo non inferiore ad € 115.000,00, IVA esclusa (in caso di ATI il presente requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura del 50% e dalle mandanti per la restante parte, con un minimo ciascuna del 10%);
- abilitazione ad eseguire le opere di impiantistica previste per l'appalto in questione, secondo le prescrizioni della L. n. 46/90 artt. 2 e 3 e dell'art. 3 del DPR n. 447/91(in caso di ATI o Consorzi tale requisito deve essere posseduto da almeno un'impresa).

Art.4 – Criteri di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dall'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un punteggio, assegnato da un'apposita commissione nominata dalla Stazione Appaltante, e riferito ai seguenti parametri:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
A	OFFERTA TECNICA	70

B	OFFERTA ECONOMICA	30
Totale		100

Per quanto attiene ai 70 punti per la valutazione dell'offerta tecnica, saranno adottati i seguenti sub-criteri e sub-pesi:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
A.1	Qualità dell'Assistenza tecnica	9
A.2	Software di monitoraggio	2
A.3	Telefonia IP	6
A.4	Estensione dell'assistenza e dei servizi	39
A.5	Proposta tecnica	14

Che poi vengono ulteriormente affinati nel seguente modo:

A.1) Qualità dell'Assistenza tecnica - punti 9

	Criteri di valutazione	Punteggi o massimo	Modalità di assegnazione
A.1.1	Struttura di supporto tecnico	6	Valutazione della commissione
A.1.2	Certificazione per l'installazione e configurazione delle unità wireless Hiperlan , rilasciata dal produttore degli apparati proposti e valida per l'anno in corso.	3	Sì = 3 punti No = 0 punti

Il punteggio di cui al punto A.1.1 verrà assegnato sulla base della qualità dell'organizzazione del supporto tecnico e delle professionalità presenti in azienda che saranno impiegate per l'esecuzione dell'appalto.

Per l'assegnazione del punteggio di cui al punto A.1.2 è necessario fornire copia di un attestato di certificazione riferito ad almeno un dipendente dell'azienda regolarmente assunto. Nel caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da dipendente dell'impresa deputata alla manutenzione e assistenza.

A.2) Software di monitoraggio: punti 2

	Criteri di valutazione	Punteggi o massimo	Modalità di assegnazione
--	------------------------	--------------------	--------------------------

A.2.1	Software per il monitoraggio della rete wireless	1	Si=1 No=0
A.2.2	Software per il monitoraggio degli apparati attivi via SNMP	1	Si=1 No=0

Per quanto riguarda il punto A.2.1 per l'assegnazione del punteggio dovrà essere prevista la fornitura, l'installazione e la configurazione di un software di monitoraggio in grado di:

1. visualizzare lo stato dei link radio
2. valorizzare il traffico sull'interfaccia
3. caricare dei layer grafici per una individuazione immediata ed intuitiva dei link a livello geografico
4. notificare allarmi via email

Per quanto riguarda il punto A.2.2 per l'assegnazione del punteggio dovrà essere prevista la fornitura, l'installazione e la configurazione di un software di monitoraggio compatibile con agenti SNMP standard RFC 1628 in grado di:

1. effettuare il monitoraggio centralizzato dello stato degli UPS/stazioni di energia remote e degli apparati attivi
2. notifica allarmi via e-mail

Le caratteristiche A.2.1 e A.2.2 possono essere contenute nello stesso software.

A.3) Telefonia IP: punti 6

	Criteri di valutazione	Punteggi o massimo	Modalità di assegnazione
A.3.1	Soluzione di telefonia IP dedicata agli enti coinvolti nel progetto	6	Valutazione della commissione

Per l'assegnazione del punteggio A.3.1 > 0 dovrà essere offerto un sistema di telefonia IP costituito almeno da una postazione di telefonia IP, installata e funzionante, per ogni ente coinvolto nel progetto. L'assegnazione del punteggio verrà fatta dalla commissione sulla base della qualità tecnica, hardware e software, del sistema proposto e del numero di postazioni che si intendono attivare oltre la soglia minima. Ogni onere relativo all'installazione e la configurazione è compreso nella fornitura, la manutenzione dell'hardware e l'aggiornamento del software si intendendo compresi nei servizi di assistenza e relativa eventuale estensione degli stessi. Restano escluse eventuali ulteriori future implementazioni del sistema.

A.4) Estensione dell'assistenza e dei servizi – punti 39

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Modalità di assegnazione
A.4.1	Estensione dell'assistenza e dei servizi	33	11 punti per ogni ulteriore anno di assistenza (fino ad un massimo di tre anni) oltre i primi 2
A.4.2	Estensione dell'assistenza alla porzione di rete wireless realizzata nel progetto "wireless in comune 1"	6	Punti 3 per 24 mesi più 1 punto per ogni ulteriore anno di assistenza oltre i primi 2

Nel punto A.4.1 si intendono compresi tutti i servizi di assistenza e supporto e gli oneri di ospitalità degli apparati e degli impianti per quanto attiene al progetto "wireless in comune 2" oggetto del presente Capitolato d'oneri.

Nel punto A.4.2 si intendono compresi i servizi di assistenza e supporto degli apparati e degli impianti per quanto attiene al progetto precedentemente realizzato denominato "wireless in comune 1". Sono esclusi gli oneri di ospitalità attualmente in carico alla rete "wireless in comune 1".

A.5) Proposta tecnica: punti 14

Per quanto attiene ai 14 punti per la valutazione della proposta tecnica, saranno adottati i seguenti sub-criteri e sub-pesi:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
A.5.1	Apparati Hiperlan	9
A.5.2	Router	5

Che poi vengono ulteriormente affinati nel seguente modo:

A.5.1) Apparati Hiperlan: punti 9

	Criteri di valutazione	Punteggi o massimo	Modalità di assegnazione
A.5.1.1	Sensibilità massima con canale 20MHz in OFDM (dBm alla porta d'antenna @ 10^{-6})	2	< -90 dBm = 2 punti
A.5.1.2	Configurazione del canale 40 Mhz secondo ERC/DEC(04)08	2	Si = punti 2 No = punti 0
A.5.1.3	Enclosure in metallo degli apparati di	2	Si = punti 2 No = punti 0

	backbone/rilancio		
A.5.1.4	Potenza del processore	2	Valutazione della commissione
A.5.1.5	Caratteristiche tecniche degli apparati di terminazione di rete	1	Valutazione della commissione

Le caratteristiche A.5.1.1 e A.5.1.2 verranno valutate per tutti gli apparati forniti. Per quanto attiene al punto A.5.1.3 per l'assegnazione del punteggio è necessario che tutti gli apparati del backbone e dei punti di rilancio abbiano l'enclosure in metallo o un sistema di schermatura dei disturbi radioelettrici.

Il punteggio di cui al punto A.5.1.4 verrà assegnato dalla commissione solo per gli apparati del backbone e dei punti di rilancio con la sola esclusione degli apparati di terminazione di rete.

Il punteggio di cui al punto A.5.1.5 verrà assegnato dalla commissione sulla base delle caratteristiche complessive dei soli apparati di terminazione di rete.

A.5.2) Router: punti 5

	Criteri di valutazione	Punteggi o massimo	Modalità di assegnazione
A.5.2.1	Prestazioni > 40mbit/sec	2	Si = punti 2 No = punti 0
A.5.2.2	Funzionalità di Firewall e data rate management per Ip protocol	2	Si = punti 2 No = punti 0
A.5.2.3	Proxy web integrato	1	Si = punti 1 No = punti 0

C) Valutazione economica della fornitura: punti 30

Per quanto attiene ai 30 punti per la valutazione della proposta economica, sarà adottato il seguente criterio

		Punti	Misura/criterio di valutazione
C1	Prezzo offerto	30	Punteggio offerta in esame = 30 x (offerta minima / offerta in esame)

Valutazione complessiva delle offerte

Dopo aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni offerta, in base a quanto detto nei punti precedenti, la Commissione giudicatrice compila una tabella come segue:

N. offerta	A. Valutazione tecnica	B. Valutazione Economica	Somma punteggio A + B
1	NN,nn	NN,nn	totale
2	NN,nn	NN,nn	totale
...

Saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi al parametro tecnico, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicazione provvisoria verrà attribuita dalla Commissione giudicatrice alla Ditta la cui offerta ha totalizzato il punteggio (A+B) più elevato e che non sia stata esclusa a seguito dell'eventuale verifica di congruità effettuata sulla propria offerta.

Non saranno consentite le offerte parziali, alla pari o in aumento rispetto alla somma messa a base di gara. Nel caso di più offerte con lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà rimessa ad una Commissione tecnica costituita da esperti, nominati dalla Stazione Appaltante.

La Commissione ha la facoltà di chiedere alle Ditte partecipanti eventuali chiarimenti in ordine all'offerta presentata, eseguire dei test sui prodotti offerti e verificare le dichiarazioni prodotte con eventuali oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Art.5 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto.

2.E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117, del D. Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art.6 – Direzione dell'Esecuzione del Contratto

1.Ai sensi dell'art.119, comma 3, del D.Lgs n. 163/06 la Stazione appaltante, prima della gara, nomina un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

2.Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo. Egli è l'unico

interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3.L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore all'Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore, emanate e comunicate all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito

4.L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dell'intervento e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato

Art.7 - Fallimento dell'Appaltatore

1.In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

2.Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Art.8 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio. Direttore Tecnico

1.L'Appaltatore deve eleggere domicilio. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2.L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3.Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente gli interventi, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione dell'intervento è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato.

4.L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'intervento. Il direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 9 – Obblighi dell'appaltatore prima dell'inizio dell'intervento

Prima dell'inizio dell'intervento l'appaltatore deve consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

a) copia della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;

b) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio delle attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

c) elenco delle personale impiegato con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza;

d) copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa del personale di cui all'elenco richiesto;

e) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;

f) copia del registro infortuni;

g) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/96, così come modificato dal d.lgs. 528/99, e che l'Appaltatore trasmette prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi), quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale Piano

generale di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione).

Art.10 – Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione appaltante.

Art.11 – Garanzie e coperture assicurative

A) CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Per quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara.

2. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui alla successiva lett. B).

B) CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. **La cauzione definitiva è svincolata al termine del periodo di assistenza e manutenzione.**

2. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

3. **La garanzia fideiussoria è prestata con durata non inferiore a tre mesi successivi alla data prevista per i servizi di manutenzione e assistenza;** essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli

interventi, per il ripristino dei servizi e per le riparazioni e manutenzioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore o di inadempimento degli impegni contrattuali. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera o durante il periodo di assistenza e manutenzione sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In caso di inottemperanza in corso d'opera la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia in corso d'opera determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (art.103 d.p.r. 554/99)

Almeno dieci giorni prima dell'inizio di effettuazione dell'intervento l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante la/e polizza/e di assicurazione che:

a) tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore,

b) preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione degli interventi sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il massimale assicurato relativo al punto a) dovrà essere pari ad Euro 1 milione per evento dannoso/sinistro; per il punto b) dovrà essere pari a Euro 1 milione per persona/sinistro. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, ovvero mediante vincolo a favore della stazione appaltante di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art.12 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato, saranno a carico

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

La fornitura di un cartello indicatore contenente, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Il cartello dovrà essere trasportabile e dovrà essere posto in evidenza in ogni sito in cui dovranno essere effettuate le forniture e installazioni e dovrà essere mantenuto in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento degli interventi.

L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

La vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, non dovrà essere fornita nei luoghi in cui le lavorazioni si prevedono inferiori a due giornate lavorative.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, e necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, - nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse,

diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,

La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discarica autorizzata e gli eventuali costi di smaltimento. È compreso l'eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. È onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva agli Enti competenti per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dagli Enti suddetti.

L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori o il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).

Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un giorno dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta

e smaltimento dei rifiuti speciali.

La documentazione e manualistica di tutti gli apparati.

B) ULTERIORI ONERI

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n.184 e Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore. Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione appaltante o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Art.13 - Inizio d'urgenza dell' intervento

È in facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'inizio dell'intervento, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

Art.14 - Durata dell'appalto tempo utile per l'ultimazione dell'intervento

1.L'Appaltatore deve ultimare gli interventi entro **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi a partire dal verbale di inizio dell'intervento.

2.In detto tempo è compreso anche quello occorrente per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dell'intervento, comprese le ordinanze di chiusura al

traffico od altro.

3.L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrono, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione degli interventi.

4.L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma degli interventi.

Art.15 -Penali in caso di ritardo

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue) per cento dell'importo contrattuale. L'ammontare complessivo dei giorni naturali di ritardo non può essere superiore ai 30 (trenta) giorni solari.

2.Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.

3.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione degli interventi superiore a 30 (trenta) giorni solari produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2.La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere gli interventi.

3.Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art.17 - Procedura di collaudo

La procedura di collaudo è mirata ad accertare che la prestazione oggetto della presente gara sia conforme alle prescrizioni contrattuali, nonché al presente capitolato.

Le attività di collaudo verranno espletate al termine della fornitura dal personale designato dal Responsabile del Procedimento.

Al termine del collaudo viene redatto apposito certificato che ne contiene l'esito.

Le procedure di collaudo, anche se favorevoli, non esonerano la ditta aggiudicataria dalla garanzia e responsabilità di legge.

Tutto quanto collaudato diviene di proprietà degli Enti Appaltanti dal giorno

successivo alla data del certificato di regolare esecuzione

Art.18 – Assistenza manutenzione e canoni

La Ditta aggiudicataria garantisce l'assistenza, la manutenzione ordinaria on-site della rete e dei servizi offerti e il pagamento dei canoni di affitto e/o ospitalità per un periodo minimo pari a **24 mesi, a tale periodo va sommato l'eventuale ulteriore estensione offerta dall'appaltatore e valutata in sede di gara.** La decorrenza del periodo di assistenza e manutenzione ha inizio dal giorno successivo alla data del collaudo.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione l'aggiudicatario deve, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, provvedere alla assistenza e manutenzione degli impianti direttamente presso le sedi di installazione. In ogni caso la ditta dovrà riparare tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle attrezzature e nelle configurazioni, o sostituire eventuali parti difettose, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma a cause esterne derivanti da incidenti o vandalismi.

Resta inteso che sono compresi nell'ordinario esercizio i danni provocati agli apparati e agli impianti dalle fulminazioni.

Nel periodo di assistenza e manutenzione nessuna parte dell'infrastruttura è esclusa.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione la ditta dovrà provvedere ad effettuare l'intervento entro due giorni lavorativi successivi alla richiesta, ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dovrà avvenire non oltre i tre giorni lavorativi dall'intervento iniziale. Il servizio deve essere effettuato dall'impresa direttamente su chiamata della CONSIND o di un suo delegato, via fax o per posta elettronica. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare un numero telefonico o fax unico e una casella di posta elettronica a cui far confluire le richieste di intervento da parte dell'Amministrazione.

Qualora la ditta, ricevuta la chiamata di cui sopra, non provveda all'eliminazione dei difetti riscontrati entro il tempo indicato, la CONSIND provvederà alle riparazioni ed al ripristino del servizio a spese della stessa ditta. In ogni caso per il ritardo nelle riparazioni e/o sostituzioni, saranno applicate le penali previste.

In caso di "non riparabilità" dell'attrezzatura, la ditta è tenuta a sostituire gratuitamente e definitivamente l'attrezzatura con una di sua proprietà che sia in perfetto stato di funzionamento e capace di dare prestazioni analoghe a quella sostituita.

Art. 19 – Pagamenti

Il Consind effettuerà il pagamento degli interventi, previa presentazione di fatture della Ditta appaltatrice, in due soluzioni:

- il 50% dell'importo contrattuale all'effettuazione del 60% degli interventi previsti;
- il rimanente 50% dopo la data di effettuazione del collaudo con esito positivo.

Art.20 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso degli interventi. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se gli interventi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se gli interventi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. La Stazione appaltante ordinerà all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 41 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Istituti previdenziali ed assicurativi.

Art.21 – Corresponsione del compenso per oneri sicurezza

Il compenso stabilito per gli oneri relativi alla sicurezza verrà corrisposto all'appaltatore con le stesse modalità previste per il pagamento dell'intervento.

Art.22 – Esecuzione d'ufficio

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse l'intervento, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art.23 – Altri casi di risoluzione del contratto

Si dà luogo, altresì, alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione appaltante, nei seguenti casi:

- a) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- b) gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
- c) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

- d)grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e gravi irregolarità;
- e)negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Art.24 – Subappalto

1.Tutte le parti dell'intervento, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

a)è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo della fornitura per una quota superiore al 30 per cento;

b)le categorie diverse da quella prevalente (fornitura) possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

2.L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a)che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti dell'intervento che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b)che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione, società o consorzio.

c)che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/06;

d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

e)Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni

di legge per l'affidamento del subappalto

3) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

b)le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Art.25 – Responsabilità in materia di subappalto

1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art.26 – Pagamento dei subappaltatori

1.La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2.La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.

Art.27 – Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio è a totale carico dell'Appaltatore. L'art.1664, comma 1 del cod.civ. non si applica all'appalto di cui al presente capitolato

Art.28 – Definizione delle controversie e Foro competente

È escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Art.29 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 163/2006.